

Ordinanza
sui provvedimenti per i casi di rigore concernenti
le imprese in relazione all'epidemia di COVID-19
(Ordinanza COVID-19 casi di rigore 2020, OPCR 20)¹

del 25 novembre 2020 (Stato 1° aprile 2022)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 9 lettere a e c, 12 nonché 19 capoverso 2 della legge COVID-19 del 25 settembre 2020^{2,3}

ordina:

Sezione 1:⁴ ...

Art. 1

Sezione 2:⁵ ...

Art. 2

Art. 2a⁶

Art. 3 a 5

Art. 5a⁷

Art. 5b⁸

Art. 6

RU 2020 4919

¹ Nuovo testo giusta l'art 19 dell'O del 2 feb. 2022 sui provvedimenti per i casi di rigore concernenti le imprese in relazione all'epidemia di COVID-19 nel 2022, in vigore dall'8 feb. 2022 al 31 dic. 2031 (RU 2022 61).

² RS 818.102

³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 dic. 2021, in vigore dal 18 dic. 2021 al 31 dic. 2031 (RU 2021 884).

⁴ In vigore fino al 31 dic. 2021 (art. 23 cpv. 2).

⁵ In vigore fino al 31 dic. 2021 (art. 23 cpv. 2).

⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 18 dic. 2020, in vigore dal 19 dic. 2020 (RU 2020 5849).

⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 18 dic. 2020, in vigore dal 19 dic. 2020 (RU 2020 5849).

⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 13 gen. 2021, in vigore dal 14 gen. 2021 (RU 2021 8).

Sezione 3: Requisiti concernenti l'impostazione dei provvedimenti per i casi di rigore

Art. 7⁹

Art. 8¹⁰

Art. 8a a 8f¹¹

Art. 9¹² Comunicazione dei dati

Il contratto che il Cantone conclude con un'impresa relativo alla concessione di contributi, mutui, fideiussioni o garanzie oppure la decisione cantonale prevede che il Cantone possa ottenere i dati sull'impresa in questione da altri servizi competenti della Confederazione e dei Cantoni o comunicare a tali servizi i dati sull'impresa, se questo è necessario per la valutazione delle richieste, la gestione degli aiuti finanziari e la lotta agli abusi.

Art. 10¹³ Quadro temporale

¹ Per i mutui, le fideiussioni o le garanzie per i quali il Cantone può chiedere la partecipazione della Confederazione alle eventuali perdite, le richieste sono presentate ai Cantoni al più tardi entro il 30 giugno 2022.

² Per i contributi non rimborsabili per i quali il Cantone può chiedere la partecipazione della Confederazione ai costi, le richieste sono presentate ai Cantoni al più tardi entro il 30 giugno 2022.

Art. 11¹⁴ Gestione da parte dei Cantoni e lotta agli abusi

¹ La Confederazione partecipa ai costi e alle perdite che un Cantone subisce a causa di provvedimenti da esso adottati per i casi di rigore concernenti le imprese soltanto se il Cantone:

- a. adotta misure adeguate per la gestione di mutui, garanzie o fideiussioni;

⁹ In vigore fino al 31 dic. 2021 (art. 23 cpv. 2).

¹⁰ In vigore fino al 31 dic. 2021 (art. 23 cpv. 2).

¹¹ Introdotti dal n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU **2021** 184).

In vigore fino al 31 dic. 2021 (art. 23 cpv. 2).

¹² In vigore fino al 31 dic. 2031 (art. 23 cpv. 5).

¹³ Nuovo testo giusta l'art 19 dell'O del 2 feb. 2022 sui provvedimenti per i casi di rigore concernenti le imprese in relazione all'epidemia di COVID-19 nel 2022, in vigore dall'8 feb. 2022 al 31 dic. 2031 (RU **2022** 61).

¹⁴ In vigore fino al 31 dic. 2031 (art. 23 cpv. 5).

b.¹⁵ dopo il verificarsi di perdite su mutui, fidejussioni e garanzie adotta misure adeguate per poter recuperare l'importo di credito;

c. lotta contro gli abusi mediante mezzi adeguati.

^{1bis} Se il Cantone concede o accetta postergazioni per i propri crediti derivanti dai provvedimenti per i casi di rigore secondo il capoverso 1 lettera a, la Confederazione partecipa ai costi e alle perdite che il Cantone subisce a causa di questi provvedimenti per i casi di rigore, soltanto qualora tali postergazioni avvengano nell'ambito di una procedura concordataria, di un risanamento finanziario extragiudiziale finalizzato al proseguimento della parte essenziale dell'impresa o di una liquidazione iscritta nel registro di commercio e non comportino per la Confederazione e il Cantone un aumento dei rischi finanziari. Per le postergazioni che riguardano crediti nei confronti di un'impresa con una cifra d'affari annuale superiore a 5 milioni di franchi, è necessario il consenso preventivo della Segreteria di Stato dell'economia (SECO).¹⁶

^{1ter} Se il Cantone rinuncia parzialmente o interamente a far valere crediti nei confronti dell'impresa, approva un concordato o cede all'impresa attestati di carenza di beni e di insufficienza del pegno al di sotto del valore nominale, la Confederazione partecipa ai costi e alle perdite che il Cantone subisce a causa di questi provvedimenti per i casi di rigore, soltanto qualora l'esazione del credito appaia priva di probabilità di successo o il dispendio amministrativo e le spese risultino sproporzionati rispetto all'importo scoperto. Per le rinunce che riguardano crediti nei confronti di un'impresa con una cifra d'affari annuale superiore a 5 milioni di franchi, è necessario il consenso preventivo della SECO.¹⁷

² I servizi federali competenti per gli aiuti finanziari settoriali COVID-19 nell'ambito della cultura, dello sport, dei trasporti pubblici o dei media sono tenuti a fornire ai servizi competenti dei Cantoni, alla SECO e al Controllo federale delle finanze i dati personali e le informazioni di cui questi ultimi necessitano per l'adempimento dei loro compiti.

³ La Confederazione può effettuare in ogni momento controlli a campione presso i Cantoni.¹⁸

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 184).

¹⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 184).

¹⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 184).

¹⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 18 dic. 2020, in vigore dal 19 dic. 2020 (RU 2020 5849).

Sezione 4: Procedura e competenze

Art. 12¹⁹

Art. 13²⁰ Competenza cantonale

¹ La competenza per la procedura spetta al Cantone nel quale l'impresa aveva la propria sede il 1° ottobre 2020.

² Il trasferimento della sede dell'impresa in un altro Cantone lascia invariata la competenza cantonale.²¹

³ Per le imprese individuali non iscritte nel registro di commercio è competente il Cantone di domicilio dell'impresa individuale.²²

Sezione 5: Contributi della Confederazione e rapporti presentati dai Cantoni

Art. 14 a 16²³

Art. 17 Momento del pagamento, recupero dell'importo e rimborsi

¹ I Cantoni versano alle imprese l'importo totale garantito e successivamente emettono una fattura alla Confederazione. Possono essere presi in considerazione i cali della cifra d'affari registrati al massimo sino al 31 dicembre 2021.²⁴

² I contributi della Confederazione sono pagati al Cantone:

- a.²⁵ nel caso dei mutui rimborsabili: se non sono rimborsati o non sono rimborsati interamente dopo la scadenza del periodo di validità;
- b.²⁶ nel caso delle fideiussioni: se sono escusse o nel caso delle garanzie se sono richieste;
- c.²⁷ nel caso dei contributi non rimborsabili: al più tardi entro la fine di dicembre del 2022 oppure, se il Cantone non può emettere la fattura in tempo utile a causa di un procedimento pendente dinanzi ad autorità amministrative o giudiziarie, entro 15 mesi dalla conclusione del procedimento.

¹⁹ In vigore fino al 31 dic. 2021 (art. 23 cpv. 2).

²⁰ In vigore fino al 31 dic. 2031 (art. 23 cpv. 5).

²¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU **2021** 184).

²² Introdotto dal n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU **2021** 184).

²³ In vigore fino al 31 dic. 2021 (art. 23 cpv. 2).

²⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 dic. 2021, in vigore dal 18 dic. 2021 al 31 dic. 2031 (RU **2021** 884).

²⁵ In vigore fino al 31 dic. 2031 (art. 23 cpv. 5).

²⁶ In vigore fino al 31 dic. 2031 (art. 23 cpv. 5).

²⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 dic. 2021, in vigore dal 18 dic. 2021 al 31 dic. 2031 (RU **2021** 884).

^{2bis} Per i contributi non rimborsabili, il Cantone emette una fattura alla Confederazione al più tardi entro il 31 ottobre 2022 oppure, se è pendente un procedimento dinanzi ad autorità amministrative o giudiziarie, entro nove mesi dalla conclusione del procedimento.²⁸

³ I ricavi derivanti dal recupero di mutui e fideiussioni, da cui sono dedotti i costi sostenuti per il recupero, sono ripartiti tra Confederazione e Cantoni in funzione dell'effettiva partecipazione ai costi.²⁹

⁴ I rimborsi effettuati da imprese in seguito a indicazioni false e i rimborsi volontari di contributi non rimborsabili nonché altri rimborsi sono ripartiti tra Confederazione e Cantoni in proporzione alla loro effettiva partecipazione ai costi.³⁰

Art. 18 Rapporti e fatturazione

¹ I rapporti dei Cantoni concernenti i provvedimenti di sostegno concessi o garantiti devono contenere almeno le seguenti informazioni:

- a.³¹ numero IDI, nome e dati sulla cifra d'affari delle imprese che beneficiano di un sostegno;
- b. importo e forma dell'aiuto per singola impresa;
- c. conferma dell'esame del singolo caso e del rispetto dei requisiti che danno diritto al sostegno conformemente alla presente ordinanza;
- d. rapporto sullo stato dei mutui rimborsabili, delle fideiussioni e delle garanzie esigibili pendenti;
- e. rapporto sulle misure per la lotta agli abusi.³²

1bis ...³³

² I rapporti sono presentati mediante una soluzione informatica fornita dalla SECO. Sino al 31 dicembre 2021 i rapporti sono presentati mensilmente, dal 1° gennaio 2022 trimestralmente e dal 1° luglio 2022 semestralmente.³⁴

³ e ⁴ ...³⁵

²⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 17 dic. 2021 (RU **2021** 884). Nuovo testo giusta l'art 19 dell'O del 2 feb. 2022 sui provvedimenti per i casi di rigore concernenti le imprese in relazione all'epidemia di COVID-19 nel 2022, in vigore dall'8 feb. 2022 al 31 dic. 2031 (RU **2022** 61).

²⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU **2021** 184). In vigore fino al 31 dic. 2031 (art. 23 cpv. 5).

³⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 dic. 2021, in vigore dal 18 dic. 2021 al 31 dic. 2031 (RU **2021** 884).

³¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU **2021** 184).

³² In vigore fino al 31 dic. 2031 (art. 23 cpv. 5).

³³ Introdotto dal n. I dell'O del 18 dic. 2020, in vigore dal 19 dic. 2020 (RU **2020** 5849). In vigore fino al 31 dic. 2021 (art. 23 cpv. 2).

³⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 dic. 2021, in vigore dal 18 dic. 2021 al 31 dic. 2031 (RU **2021** 884).

³⁵ In vigore fino al 31 dic. 2021 (art. 23 cpv. 2).

Art. 19³⁶ Restituzione

La Confederazione può trattenere i pagamenti ai Cantoni o chiedere la restituzione dei pagamenti versati a un Cantone se risulta che i requisiti della presente ordinanza o del contratto di cui all'articolo 16 non sono stati rispettati.

Sezione 6:**Procedura concordataria, perdita di capitale ed eccedenza dei debiti****Art. 20³⁷****Art. 21³⁸** Perdita di capitale ed eccedenza dei debiti

Ai fini del calcolo della copertura del capitale e delle riserve secondo l'articolo 725 capoverso 1 del Codice delle obbligazioni (CO)³⁹ e del calcolo dell'eccedenza di debiti secondo l'articolo 725 capoverso 2 CO, non sono considerati capitale di terzi:

- a. i mutui che il Cantone concede come provvedimento per i casi di rigore in conformità alla presente ordinanza;
- b. i crediti che il Cantone garantisce mediante fideiussione o garanzia come provvedimento per i casi di rigore in conformità alla presente ordinanza.

Sezione 7: Disposizioni finali**Art. 22⁴⁰****Art. 22a⁴¹****Art. 23** Entrata in vigore e durata di validità

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2020.

² Fatti salvi i capoversi 3 e 5, la presente ordinanza ha effetto sino al 31 dicembre 2021.⁴²

³ Fatto salvo il capoverso 4, l'articolo 21 ha effetto sino al 31 dicembre 2031.

³⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU **2021** 184). In vigore fino al 31 dic. 2031 (art. 23 cpv. 5).

³⁷ In vigore fino al 31 dic. 2021 (art. 23 cpv. 2).

³⁸ In vigore fino al 31 dic. 2031 (art. 23 cpv. 3 e 4).

³⁹ RS **220**

⁴⁰ In vigore fino al 31 dic. 2021 (art. 23 cpv. 2).

⁴¹ Introdotto dal n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU **2021** 184).

In vigore fino al 31 dic. 2021 (art. 23 cpv. 2).

⁴² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 dic. 2021, in vigore dal 18 dic. 2021 (RU **2021** 884).

⁴ Il capoverso 3 entra in vigore se entra in vigore la modifica della legge COVID-19 del 25 settembre 2020 che proroga la durata di validità del suo articolo 9 lettera c sino al 31 dicembre 2031.

⁵ Gli articoli 9, 11, 13, 17 capoversi 2 lettere a e b e 3 nonché gli articoli 18 capoverso 1 e 19 hanno effetto sino al 31 dicembre 2031.⁴³

⁴³ Introdotta dal n. I dell'O del 17 dic. 2021, in vigore dal 18 dic. 2021 (RU **2021** 884).

*Allegato*⁴⁴

⁴⁴ In vigore fino al 31 dic. 2021 (art. 23 cpv. 2).